



Ordinanza 2 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza 2 COVID-19) (Deroga per Cantoni in particolari situazioni di pericolo)

Modifica del 27 marzo 2020

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza 2 COVID-19 del 13 marzo 2020¹ è modificata come segue:

Art. 7e Deroga per Cantoni in particolari situazioni di pericolo

¹ Se a causa della situazione epidemiologica in un Cantone sussiste un pericolo particolare per la salute della popolazione, il Consiglio federale può, su domanda motivata, autorizzare questo Cantone a ordinare per un periodo limitato e per determinate regioni la limitazione o la cessazione delle attività di determinati settori dell'economia.

² Le domande secondo il capoverso 1 possono essere approvate integralmente o parzialmente dal Consiglio federale se sono adempiute le seguenti condizioni:

- a. il Cantone non dispone di sufficienti capacità nell'assistenza sanitaria nemmeno dopo aver fatto ricorso al sostegno di altri Cantoni;
- b. è altamente probabile che i settori interessati non siano in grado di attuare i provvedimenti di prevenzione di cui all'articolo 7d capoverso 1;
- c. le parti sociali approvano i provvedimenti previsti nel capoverso 1 dopo essere state sentite;
- d. l'approvvigionamento della popolazione con beni d'uso quotidiano e l'approvvigionamento delle strutture sanitarie e delle loro aziende fornitrici sono garantiti;
- e. il funzionamento dei settori economici interessati è compromesso poiché vengono a mancare i lavoratori frontalieri.

¹ RS 818.101.24

³ Se i provvedimenti adottati da un Cantone vanno oltre quanto autorizzato dal Consiglio federale, per questo Cantone decade il diritto all'indennità per lavoro ridotto della Confederazione.

⁴ Il Consiglio federale può prevedere deroghe alla limitazione o alla cessazione delle attività per singole aziende di rilevanza per l'approvvigionamento in beni dell'economia.

⁵ Le aziende che rendono verosimile all'Ispettorato cantonale del lavoro l'attuazione dei provvedimenti di prevenzione di cui all'articolo 7d capoverso 1 possono continuare a esercitare la loro attività.

Art. 10a cpv. 5

⁵ Nei reparti ospedalieri confrontati a un massiccio aumento del lavoro a causa del numero di casi di malattia dovuti al COVID-19, le disposizioni della legge del 13 marzo 1964² sul lavoro relative alla durata del lavoro e del riposo sono sospese per tutto il periodo durante il quale la situazione straordinaria lo esige. Le compensazioni mediante tempo libero o finanziarie devono però continuare a essere garantite. I datori di lavoro rimangono responsabili della tutela della salute dei loro lavoratori e devono, in particolare, garantire loro periodi di riposo sufficienti.

II

L'allegato 2 dell'ordinanza del 16 gennaio 2019³ concernente le multe disciplinari è modificato come segue:

Numero XV

XV. Ordinanza 2 COVID-19 del 13 marzo 2020⁴

- | | |
|--|-----|
| 15001. Violazione del divieto di trattenersi in assembramenti di più di 5 persone nello spazio pubblico (art. 7c cpv. 1 e 10f cpv. 2 lett. a ordinanza 2 COVID-19) | 100 |
| 15002. Violazione dell'obbligo di mantenere una distanza di almeno due metri dalle altre persone negli assembramenti fino a 5 persone (art. 7c cpv. 2 e 10f cpv. 2 lett. a ordinanza 2 COVID-19) | 100 |

² RS 822.11

³ RS 314.11

⁴ RS 818.101.24

III

¹ Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 28 marzo 2020 alle ore 00.00⁵.

² L'articolo 7e capoversi 1–3 entra in vigore retroattivamente il 21 marzo 2020 alle ore 00.00.

27 marzo 2020

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

⁵ Pubblicazione urgente del 27 marzo 2020 ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS **170.512**).

